



**CONTRATTO COLLETTIVO**  
**NAZIONALE INTEGRATIVO 2011 PER IL**  
**PERSONALE DELL'AREA MEDICA**

sottoscritto il 14 Gennaio 2013 in Roma

In data 14 gennaio 2013 le delegazioni sottoscrivono il seguente CCNI 2011 per il personale dell'Area medica:

### **PER L'INPS**

Il Direttore Generale

Il Direttore Centrale Risorse Umane

Il Direttore Centrale Organizzazione

Il Direttore Centrale Pianificazione  
e Controllo di gestione

### **PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI**

CGIL/FP

CISL/FP

Firmato

UIL/PA

Firmato

FIALP/ CISAL

ANMI FEMEPA

Firmato

ANMI INAIL

FLEPAR

Firmato

FP CIDA

Firmato

## SOMMARIO

<i>PREMESSA</i> .....	4
ART. 1 .....	5
CAMPO DI APPLICAZIONE .....	5
ART. 2 SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI.....	5
ART. 3 .....	5
FONDO PER LA RETRIBUZIONE ACCESSORIA DEI MEDICI .....	5
ART. 4 .....	5
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE .....	5
ART. 5 .....	6
FONDO DI RISULTATO PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI MEDICHE TERRITORIALI, CENTRALE E DELLA COMMISSIONE MEDICA SUPERIORE .....	6
ART. 6 .....	9
VERIFICA DEGLI OBIETTIVI E ANTICIPAZIONI DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI COMPONENTI DELLE CMT/CMC E CMS .....	9
ART. 7 .....	9
INDENNITA' DI POSIZIONE FISSA E VARIABILE, INDENNITA' DI SPECIFICITA' MEDICA E SPECIFICO TRATTAMENTO ECONOMICO PER IL PERSONALE MEDICO DELLA 2^ FASCIA CON INCARICO QUINQUENNALE.....	9
ART. 8 .....	10
INDENNITA' DI POSIZIONE FISSA E VARIABILE, INDENNITA' DI SPECIFICITA' MEDICA PER IL PERSONALE MEDICO DELLA 1^ FASCIA TITOLARE DI UNITA' OPERATIVA SEMPLICE TERRITORIALE E NON TERRITORIALE .....	10
ART. 9 .....	10
INDENNITA' DI COORDINATORE GENERALE .....	10
ART. 10 .....	11
RETRIBUZIONE DI RISULTATO .....	11
ART. 11 .....	15
VERIFICA DELLE PERFORMANCE E ANTICIPAZIONI DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO .....	15
ART. 12 .....	16
PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO .....	16
ART. 13 .....	16
DISPOSIZIONI FINALI .....	16
<i>MISURE DELLA INDENNITA' DI POSIZIONE FISSA DEL PERSONALE DELL'AREA MEDICA</i> .....	17
<i>MISURE DELLA INDENNITA' DI POSIZIONE VARIABILE DEL PERSONALE DELL'AREA MEDICA</i> .....	18
<i>MISURE DELLA INDENNITA' DI SPECIFICITA' MEDICA DEL PERSONALE DELL'AREA MEDICA</i> .....	19
<i>MAGGIORAZIONI PERCENTUALI PER INCARICO QUINQUENNALE DEL PERSONALE MEDICO DI II FASCIA</i> .....	20

## ***PREMESSA***

I sempre maggiori compiti in materia di invalidità civile affidati all'Istituto dai numerosi interventi di natura legislativa e regolamentare che si sono succeduti negli ultimi anni hanno, di fatto, comportato un significativo aumento delle attività svolte dall'Area Medico-Legale.

Tali competenze riguardano sia gli ambiti previdenziali e assistenziali nonché le attività inerenti il contenzioso giudiziario (partecipazione alle operazioni peritali e pareri medico legali).

Tale pluralità di attività nel corso dell'anno 2011 è stata oggetto di molteplici cambiamenti procedurali migliorativi dell'intera prassi. Pertanto, il presente CCNI 2011, si propone di prevedere nuovi parametri di valutazione e nuovi indicatori di efficienza/efficacia ai fini della erogazione del trattamento accessorio del personale dell'area medica destinata a premiare i risultati e la produttività, in coerenza con le nuove linee procedurali.

**ART. 1**  
**CAMPO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente contratto collettivo nazionale integrativo si applica a tutto il personale dell'area medica dell'Istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di cui alla sezione separata per i professionisti degli enti pubblici non economici del CCNL per il personale dirigente dell'Area VI 2006/09 sottoscritto il 21 luglio 2010, di seguito denominato CCNL 21 luglio 2010.

**ART. 2**  
**SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI**

1. Le parti confermano il sistema di partecipazione e di relazioni sindacali disciplinato all'art. 2 del CCNI 2010 per il personale dell'area medica.

**ART. 3**  
**FONDO PER LA RETRIBUZIONE ACCESSORIA DEI MEDICI**

1. Il Fondo per la retribuzione accessoria del personale dell'area medica è costituito ai sensi dell'art. 40, c.1, biennio economico 2006-2007 e dell'art. 11, c. 1 biennio economico 2008-2009 del CCNL 21 luglio 2010, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 67, commi 3 e 5 della L. 133/2008 e nell'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010.
2. Il fondo per la retribuzione accessoria ammonta per l'anno 2011 a € 33.265.373,00.

**ART. 4**  
**RETRIBUZIONE DI POSIZIONE**

1. Le parti confermano il valore massimo della retribuzione di posizione del personale medico di 2<sup>a</sup> fascia di cui all'art. 5 del CCNI 2010 per il personale dell'Area medica.

## **ART. 5**

### **FONDO DI RISULTATO PER I COMPONENTI DELLE COMMISSIONI MEDICHE TERRITORIALI, CENTRALE E DELLA COMMISSIONE MEDICA SUPERIORE**

1. Per l'anno 2011, in considerazione delle attività connesse al nuovo procedimento relativo all'accertamento dei requisiti medico legali per l'invalidità civile, la sordità e la cecità civile, è confermato, nell'ambito delle risorse economiche del Fondo per la retribuzione accessoria di cui al precedente art. 3, il fondo per la retribuzione di risultato per compensare l'attività dei medici dell'Istituto in seno alle Commissioni Mediche Territoriali ( CMT/CMC e CMS), di cui alla circ. 131/2009 ed alle attività relative al contenzioso dell'invalidità civile di cui alla circ. 92/2009.
2. Le risorse finanziarie che costituiscono il fondo di cui al comma precedente per il personale medico ammontano a € 8.326.206,00.
3. Le parti convengono che le risorse finanziarie afferenti al Fondo di risultato per i componenti delle Commissioni mediche territoriali, centrale e della Commissione medica superiore sono ripartite in base ai seguenti parametri:

COEFF. 100 componente di Commissioni Mediche Territoriali e Centrali;

COEFF. 120 presidente di Commissione Medica Territoriale UOC e  
Responsabili UOS e componenti CMS;

COEFF. 170 presidente di CMS

#### **4. Realizzazione dei seguenti obiettivi:**

Per i componenti delle Commissioni Mediche territoriali saranno utilizzati i seguenti parametri:

- % di verbali validati senza prestazioni economiche/totale dei verbali validati senza prestazioni economiche (compresi quelli validati per silenzio assenso)

Valore obiettivo 80%

- % di verbali validati con prestazioni economiche/totale dei verbali validati con prestazioni economiche (compresi quelli validati per silenzio assenso)  
Valore obiettivo 80%
- % di verbali con silenzio assenso su verbali con prestazioni economiche  
Valore obiettivo 0%  
Se il silenzio assenso è compreso tra 1% e 20% riduzione del 3% del valore complessivo attribuito al parametro  
Se il silenzio assenso è compreso tra 21% e 50% riduzione del 10% del valore complessivo attribuito al parametro  
Se il silenzio assenso è maggiore del 50% riduzione del 30% del valore complessivo attribuito al parametro
- % verifiche straordinarie effettuate/totale verifiche straordinarie disposte  
Valore soglia 80%
- Visite dirette su verbali con prestazioni economiche:  
incremento del 15% sul valore 2010  
se l'incremento è minore del valore 2010 ma è maggiore o uguale al valore medio nazionale si riconosce il raggiungimento dell'obiettivo  
se l'incremento è minore del valore 2010 ed è minore del valore medio nazionale si attribuisce una riduzione lineare del parametro

Per i componenti centrali della Commissione Medica Superiore e componenti della Commissione Medica Centrale i parametri utilizzati saranno i seguenti:

- % giudizi espressi/ totale dei verbali pervenuti > 90%
- % silenzio assenso sul totale dei verbali pervenuti  
Valore obiettivo 0%  
Se il silenzio assenso è compreso tra 1% e 20% riduzione del 3% del valore complessivo attribuito al parametro  
Se il silenzio assenso è compreso tra 21% e 50% riduzione del 10% del valore complessivo attribuito al parametro

Se il silenzio assenso è maggiore del 50% riduzione del 30% del valore complessivo attribuito al parametro

- %visite dirette su verifiche straordinarie effettuate/ visite dirette su verifiche straordinarie disposte  
Valore obiettivo 80%

Per i componenti territoriali della Commissione Medica Superiore si applicano i seguenti parametri:

- % giudizi espressi/totale dei verbali pervenuti, come CMS, < del valore medio nazionale: riduzione del 5% del valore attribuito al parametro attribuito come componenti della CMT
- % silenzio assenso sul totale dei verbali pervenuti come CMS  
Valore obiettivo 0%  
Se il silenzio assenso è compreso tra 1% e 20% riduzione del 3% del valore complessivo attribuito al parametro attribuito come componenti della CMT  
Se il silenzio assenso è compreso tra 21% e 50% riduzione del 10% del valore complessivo attribuito al parametro attribuito come componenti della CMT  
Se il silenzio assenso è maggiore del 50% riduzione del 30% del valore complessivo attribuito al parametro attribuito come componenti della CMT

5. La quota di retribuzione di risultato è attribuita a ciascun medico in base all'apporto individuale rilevato in ragione della partecipazione alle sedute di commissione.
6. Eventuali scostamenti rispetto ai valori ed alle percentuali indicate saranno sottoposti a valutazione da parte del Direttore Generale, sentito il Coordinatore Generale Medico Legale, su proposta del Direttore centrale risorse umane e del Direttore centrale pianificazione e controllo di gestione.

7. La valutazione della prestazione individuale viene effettuata dal Direttore Centrale Risorse Umane e dal Direttore Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione d'intesa con il Presidente della Commissione Medica Superiore, a seguito del monitoraggio periodico effettuato.

## **ART. 6**

### **VERIFICA DEGLI OBIETTIVI E ANTICIPAZIONI DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI COMPONENTI DELLE CMT/CMC E CMS**

1. Le modalità di erogazione della retribuzione di risultato sono collegate esclusivamente al grado di raggiungimento degli obiettivi e alla qualità della prestazione individuale.
2. Entro i mesi di maggio e settembre di ciascun anno saranno effettuate le verifiche sul grado di raggiungimento degli obiettivi previsti all'art. 5 del presente CCNI.
3. In considerazione dell'esito delle suddette verifiche sarà corrisposto nel mese di giugno al personale medico che ha partecipato alle CMT/CMC e CMS un acconto della retribuzione di risultato entro il limite del 30% del budget annuale e un ulteriore quota del 20% del budget annuale sarà corrisposta al medesimo personale nel mese di ottobre.
4. Il saldo sarà corrisposto entro il mese di aprile del successivo anno solare a conguaglio delle somme già erogate.

## **ART. 7**

### **INDENNITA' DI POSIZIONE FISSA E VARIABILE, INDENNITA' DI SPECIFICITA' MEDICA E SPECIFICO TRATTAMENTO ECONOMICO PER IL PERSONALE MEDICO DELLA 2^ FASCIA CON INCARICO QUINQUENNALE**

1. Le parti convengono che, in relazione alla riorganizzazione degli assetti organizzativi e territoriali dell'Area medico legale, nei confronti di n. 20 titolari di centri medici legali provinciali con funzione di coordinamento regionale siano corrisposte, a decorrere dalla data di conferimento dell'incarico, le stesse

indennità previste per i coordinatori medico-legali centrali e indicate in dettaglio negli allegati 1, 2, 3 e 4, a titolo di indennità di posizione fissa, variabile, specificità medica e di maggiorazione percentuale per i medici di 2<sup>a</sup> fascia funzionale con incarico quinquennale.

2. Le parti convengono altresì che, sempre in relazione alla riorganizzazione degli assetti organizzativi e territoriali dell'Area medico legale, nei confronti di n. 89 titolari di centri medici legali provinciali siano corrisposte, a decorrere dalla data di conferimento dell'incarico, le indennità indicate in dettaglio negli allegati 1, 2, 3 e 4, a titolo di indennità di posizione fissa, variabile, specificità medica e di maggiorazione percentuale per i medici di 2<sup>a</sup> fascia funzionale con incarico quinquennale.

#### **ART. 8**

#### **INDENNITA' DI POSIZIONE FISSA E VARIABILE, INDENNITA' DI SPECIFICITA' MEDICA PER IL PERSONALE MEDICO DELLA 1<sup>a</sup> FASCIA TITOLARE DI UNITA' OPERATIVA SEMPLICE TERRITORIALE E NON TERRITORIALE**

1. Le parti convengono che, in relazione alla riorganizzazione degli assetti organizzativi e territoriali dell'Area medico legale, nei confronti del personale medico della 1<sup>a</sup> fascia funzionale titolare di unità operativa semplice territoriale e non territoriali siano corrisposte, a decorrere dalla data del conferimento dell'incarico di durata triennale le indennità di posizione fissa, variabile, di specificità medica indicate in dettaglio negli allegati 1, 2 e 3.

#### **ART. 9**

#### **INDENNITA' DI COORDINATORE GENERALE**

1. Si conferma la misura dello specifico compenso attribuito al Coordinatore generale dell'area medica di cui all'art. 10 del CCNI 2010 per il personale dell'Area medica, pari a € 70.987,41 da corrispondere in 12 mensilità.

2. E' altresì confermata la misura del compenso annuo lordo pari al 3,5% di quello stabilito dal precedente comma, da corrispondere per 12 mensilità, al Coordinatore Centrale con funzioni vicarie del Coordinatore Generale.

**ART. 10**  
**RETRIBUZIONE DI RISULTATO**

1. Per quanto citato in premessa si ritiene congruo attribuire la retribuzione di risultato ai medici previdenziali di 1° e 2° livello, con COEFFICIENTE, VALORE 100, DETERMINATO SULLA BASE DEI SEGUENTI PARAMETRI:

- A.1.** Per l'anno 2011 l'obiettivo di risultato per il personale medico è la percentuale di scostamento rispetto all'anno precedente dell'indicatore sintetico di area, presente nel Cruscotto Direzionale.

Tale percentuale, determinata secondo i sottoelencati parametri, concorre alla retribuzione di risultato per il 70% del valore.

**PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI**

	Posizionamento dell'indicatore sintetico di area (consuntivato nell'anno precedente)	Obiettivo di miglioramento (% di scostamento rispetto all'anno precedente)
A	≥ a 100	% scostamento positivo
B	Tra 90 e 99	% scostamento uguale o superiore alla media nazionale
C	< 90	% scostamento superiore del 10% della media nazionale

**PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI**

Il parametro per la retribuzione di risultato, avrà valore 100 nel caso del raggiungimento degli obiettivi come indicati nella tabella precedente. Negli altri casi i parametri saranno determinati secondo le seguenti tabelle:

**Obiettivo sub A:**

Criteri di valutazione del risultato conseguito	Parametri per la liquidazione dell'incentivo
La % di scostamento rispetto all'anno precedente si posiziona tra	Proporzione lineare da 90 a 99

-1% e -10%	
La % di scostamento rispetto all'anno precedente è minore di – 10%	80

**Obiettivo sub B:**

Criteri di valutazione del risultato conseguito	Parametri per la liquidazione dell'incentivo
Il rapporto tra lo scostamento conseguito rispetto all'anno precedente e lo scostamento medio nazionale si posiziona tra 90% e 99%	Proporzione lineare tra 90 e 99
Il rapporto tra lo scostamento conseguito rispetto all'anno precedente e lo scostamento medio nazionale è minore di 90%	80

**Obiettivo sub C:**

Criteri di valutazione del risultato conseguito	Parametri per la liquidazione dell'incentivo
Il rapporto tra lo scostamento conseguito rispetto all'anno precedente e lo scostamento medio nazionale aumentato del 10%, si posiziona tra 90% e 99%	Proporzione lineare tra 90 e 99
Il rapporto tra lo scostamento conseguito rispetto all'anno precedente e lo scostamento medio nazionale aumentato del 10%, è minore di 90%	80

**A.1.1.** per i professionisti medico legali il posizionamento e lo scostamento di riferimento sono quelli relativi all'INDICATORE SINTETICO DI EFFICIENZA / EFFICACIA dell'Area Medico Legale, consuntivati nel Cruscotto Direzionale:

- per i professionisti medico legali operanti nelle sedi territoriali si farà riferimento al valore della Direzione provinciale;
- per i professionisti medico legali delle sedi regionali si farà riferimento al valore della Direzione regionale;
- per i professionisti medico legali della sede centrale si farà riferimento al valore nazionale.

Eventuali scostamenti dai suddetti valori saranno sottoposti a valutazione da parte del Direttore Generale, sentito il Coordinatore Generale Medico Legale, su proposta del Direttore centrale risorse umane e del Direttore centrale pianificazione e controllo di gestione.

**A.2. Qualità della prestazione secondo i seguenti criteri (restante 30% del valore):**

- A.2.1.** economicità dell'azione gestionale (utilizzo ottimale delle risorse parametrato anche al conseguimento dello standard-obiettivo del relativo centro di costo);
- A.2.2.** capacità di impiegare le competenze e le conoscenze specialistiche necessarie per il conseguimento degli obiettivi attesi;
- A.2.3.** flessibilità nella gestione del proprio orario di lavoro in modo da garantire una presenza coerente con le esigenze delle attività medico legali;
- A.2.4.** capacità di programmare le attività sanitarie e gestire flessibilmente le esigenze di servizio, secondo le diverse connotazioni che il servizio stesso assume nell'ambito dell'Ente;

In relazione alla diversa valenza dei predetti fattori di qualità, viene attribuito un peso differenziato, di seguito indicato, per un complessivo valore di 30/30:

- A.2.1. punteggio da 0 a 5/30
- A.2.2. punteggio da 0 a 5/30
- A.2.3. punteggio da 0 a 10/30

#### A.2.4. punteggio da 0 a 10/30

La valutazione della qualità della prestazione individuale (punti dal A.2.1. al A.2.4.) viene effettuata dal Direttore Generale sulla base dei valori espressi dai Direttori Regionali e dal Coordinatore Generale medico legale.

La valutazione sarà effettuata mediante apposita scheda che, controfirmata dal medico, potrà ricevere eventuali osservazioni dello stesso, assistito dalla O.S. eventualmente indicata.

2. Le schede saranno sottoposte al Direttore Generale, previa verifica del Coordinatore Generale medico-legale, al fine di garantire, a livello nazionale, l'omogeneizzazione nell'applicazione dei criteri di valutazione.
3. Con provvedimento motivato del Direttore generale, la quota derivante dai punti A.1.e A.2 potrà essere ridotta, su proposta del Coordinatore Generale medico-legale, di concerto con il Direttore centrale risorse umane e il Direttore centrale pianificazione e controllo di gestione.
4. Le somme non utilizzate per la retribuzione di risultato sono ripartite, in proporzione a quelle già corrisposte, ai medici che abbiano ottenuto un grado di realizzazione di almeno il 90% degli obiettivi di cui al punto A.1. ed il 95% del valore percentuale di cui al punto A.2.
5. Il calcolo delle spettanze individuali sarà effettuato in relazione ai sopra indicati criteri ed alla presenza in servizio, considerando come tale il periodo feriale, le assenze obbligatorie per legge e le essenze per malattia o infortunio.
6. Nell'ambito delle risorse destinate all'erogazione della retribuzione di risultato, è stanziato un budget di euro 3.288.752,00 per i risultati conseguiti dai medici previdenziali nella realizzazione dei progetti speciali di cui all'articolo 18 della legge 88/89, utilizzando a tal fine esclusivamente gli indicatori di seguito dettagliati.
  - a) Per l'anno 2011 obiettivo del progetto speciale è il miglioramento della qualità del servizio determinato attraverso i seguenti parametri:

Posizionamento dell'indicatore sintetico di qualità delle aree di produzione (consuntivato nell'anno precedente)	Obiettivo di miglioramento (% di scostamento rispetto all'anno precedente)
≥ 100	% scostamento positivo
Tra 90 e 99	% scostamento uguale o superiore alla media nazionale
< 90	% scostamento superiore del 10% della media nazionale

b) La corresponsione dei compensi relativi ai progetti speciali avviene sulla base dei seguenti parametri:

Raggiungimento dell'obiettivo	Parametri per la liquidazione dell'incentivo
100	100
da 90 a 99	proporzione lineare
< 90	80

c) Con riferimento alle risorse destinate alle incentivazioni per la realizzazione dei progetti speciali, in base agli esiti del monitoraggio intermedio del mese di ottobre, sarà erogato un compenso nel mese di novembre, al netto dell'anticipazione mensile di € 90,00. Sulla base dei risultati definitivi dell'anno, il saldo sarà erogato nel mese di aprile dell'anno successivo

## **ART. 11**

### **VERIFICA DELLE PERFORMANCE E ANTICIPAZIONI DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO**

1. L'erogazione della retribuzione di risultato è collegata esclusivamente al grado di raggiungimento degli obiettivi ed alla qualità della prestazione individuale e rapportata alla presenza in servizio.
2. Trimestralmente saranno effettuate le verifiche sul grado di raggiungimento degli obiettivi di produttività previsti alla lettera A.1 dell'art. 10 del presente CCNI.

3. In esito alle suddette verifiche, il 55% delle somme previste per la retribuzione di risultato saranno utilizzate ai fini della corresponsione dei pagamenti trimestrali da erogare sulla base delle risultanze delle rilevazioni intermedie. Detti pagamenti trimestrali saranno corrisposti nei mesi di maggio (15% del budget), agosto (20%) e novembre (20%). Nel mese di aprile dell'anno successivo, tenendo conto dei valori consuntivi per l'intero anno del parametro A.1., nonché della valutazione della prestazione individuale di cui alla lettera A.2 dell'art. 10 del presente CCNI, sarà corrisposto il saldo.

## **ART. 12**

### **PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO**

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 1 del CCNI 2009, il limite individuale inderogabile delle prestazioni di lavoro straordinario mensile è di 48 ore, ferme restando le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 66/2003 così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 213/2004 che, in merito alla durata media dell'orario di lavoro, prevede che, in ogni caso, non si possano superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore complessive, comprese le ore di lavoro straordinario. La durata media dell'orario di lavoro è calcolata con riferimento ad un periodo di tempo di dodici mesi: 1° gennaio/31 dicembre di ogni anno.

## **ART. 13**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

1. Le eventuali risorse del Fondo per la retribuzione accessoria che, a consuntivo, dopo l'erogazione dei compensi previsti dal presente Ccni, risultassero non utilizzate, andranno ad aggiungersi a quelle destinate alla retribuzione di risultato.
2. Gli effetti del presente CCNI decorrono dal giorno successivo alla data di definitiva sottoscrizione dello stesso, salvo le diverse decorrenze stabilite nelle singole disposizioni contrattuali.

**MISURE DELLA INDENNITA' DI POSIZIONE FISSA DEL PERSONALE  
DELL'AREA MEDICA**

<b>FASCIA</b>	<b>POSIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b> € annui
2^ F. fascia A	COORDINATORE GENERALE	8.892,00
2^ F. fascia B	COORDINATORE CENTRALE COORDINATORE DI CML PROVINCIALE CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO REGIONALE	7.342,56
2^ F. fascia D	COORDINATORE DI CML PROVINCIALE	7.342,56
1^ F.	RESPONSABILI DI UNITA OPERATIVA SEMPLICE TERRITORIALE E NON TERRITORIALE	7.900,32
1^ F.	RESPONSABILI DI ATTIVITA' DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE	6.826,08

**MISURE DELLA INDENNITA' DI POSIZIONE VARIABILE DEL  
PERSONALE DELL'AREA MEDICA**

<b>FASCIA</b>	<b>POSIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b> € annui
2^ F. fascia A	COORDINATORE GENERALE	10.713,94
2^ F. fascia B	COORDINATORE CENTRALE COORDINATORE DI CML PROVINCIALE CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO REGIONALE	6.466,04
2^ F. fascia D	COORDINATORE DI CML PROVINCIALE	5.691,36
1^ F.	RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVA SEMPLICE TERRITORIALE E NON TERRITORIALE	5.443,46
1^ F.	RESPONSABILI DI ATTIVITA' DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE	4.069,68

**MISURE DELLA INDENNITA' DI SPECIFICITA' MEDICA DEL  
PERSONALE DELL'AREA MEDICA**

<b>FASCIA</b>	<b>POSIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b> € annui
2^ F. fascia A	COORDINATORE GENERALE	10.329,12
2^ F. fascia B	COORDINATORE CENTRALE COORDINATORE DI CML PROVINCIALE CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO REGIONALE	10.329,12
2^ F. fascia D	COORDINATORE DI CML PROVINCIALE	10.329,12
1^ F.	RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVA SEMPLICE TERRITORIALE E NON TERRITORIALE	10.000,00
1^ F.	RESPONSABILI DI ATTIVITA' DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE	7.746,84

***MAGGIORAZIONI PERCENTUALI PER INCARICO QUINQUENNALE DEL  
PERSONALE MEDICO DI II FASCIA***

<b>FASCIA</b>	<b>POSIZIONE</b>	<b>%</b>
2^ F. fascia A	COORDINATORE GENERALE	35
2^ F. fascia B	COORDINATORE CENTRALE COORDINATORE DI CML PROVINCIALE CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO REGIONALE	22
2^ F. fascia D	COORDINATORE DI CML PROVINCIALE	12

## **NOTA A VERBALE**

Le OO.SS. firmatarie insistono sulla necessità di regolamentare l'attività intramoenia in convenzione.

Sottoscrivono, però, il presente contratto soltanto per permettere l'erogazione della retribuzione accessoria ai medici INPS, prendendo atto della cancellazione da parte dei Ministeri Vigilanti degli artt. 13 e 14, contenuti nell'antecedente ipotesi di contratto.

Esprimono contrarietà a tale intervento e ribadiscono la necessità di addivenire ad una rapida ripresa degli incontri con l'Amministrazione, al fine di rimodulare l'attività libero-professionale dei medici INPS sulla base di quanto già definito e sottoscritto dalle parti nell'ipotesi di contratto 2010. Ciò al fine di rendere la materia immediatamente operativa in relazione alla attività intramoenia, extramoenia e rapporto di esclusività.

CISL/FP

UIL/PA

ANMI FEMEPA